

cezioni stabilite nel seguente articolo, non possono essere ceduti nè pignorati, nè sequestrati gli stipendi, le paghe, le mercedi, i salari, gli assegni e le indennità, i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, ecc. »

Ora, come tutti sanno, ad evitare l'aggravamento successivo e progressivo dell'onere delle pensioni, si è pensato di ricorrere al sistema dei conti individuali, che oramai moltissime amministrazioni vanno successivamente accettando, in sostituzione del sistema antico delle pensioni. Vero è che, se si guarda alla ragione, per cui queste somme sono trattenute dallo stipendio, che riceve l'impiegato e al fine cui debbono servire, si potrebbe facilmente sostenere che pensione e cumulo in conto individuale si equivalgano. Ma è altrettanto certo che potrebbero sorgere gravi difficoltà al momento di interpretare la legge. Ora, siccome nello spirito delle disposizioni ci deve essere uguaglianza di trattamento fra pensione e conto individuale, perchè non sono che due cose che si assimilano, mi permetterei di proporre che, dopo la parola *pensioni*, si aggiungesse questa semplice frase: *anche sotto forma di conti individuali*, perchè in questo modo si salverebbe lo spirito e la sostanza della disposizione e si eviterebbero possibili difficoltà d'indole interpretativa; ma, ripeto, non ne faccio proposta formale, rimettendomi al giudizio del ministro del tesoro e dell'egregio relatore.

**Pozzi Domenico**, *relatore*. Domando di parlare.

**Presidente**. Onorevole relatore, se la Commissione fa suo l'emendamento, proposto dall'onorevole Pini, questo si potrà mettere ai voti, altrimenti ciò non sarà possibile.

Ha facoltà di parlare.

**Pozzi Domenico**, *relatore*. Credo che di questo emendamento non vi sia necessità, in quanto che, dal momento in cui si dice « le pensioni e le indennità, che tengono luogo di pensione » mi pare che vi si comprendano anche i conti individuali. Noi, in massima, non dissentiamo da alcuna proposta che valga a chiarire meglio i concetti, ma qualche volta, sottilizzando troppo, non si chiarisce il concetto. Questa è la ragione per cui io prego il collega Pini di accontentarsi della mia spiegazione, che emana dal testo dell'articolo primo, e di ritirare il suo emendamento.

**Di Broglio**, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Di Broglio**, *ministro del tesoro*. Consento nell'avviso espresso dall'onorevole relatore, il quale si è occupato con tanta diligenza di questa materia, benchè io creda che, siccome delle discriminazioni in questo articolo se ne sono introdotte tante, una più o una meno forse non nuocerebbe. Io quindi me ne rimetto alla Camera.

**Pini**. Sta bene; non insisto.

**Presidente**. Allora pongo a partito l'articolo primo.

(È approvato).

« Art. 2. Il pignoramento e il sequestro sono ammessi limitatamente agli stipendi ed alle paghe, alle mercedi, ai salari, ed altri assegni equivalenti, purchè fissi e continuativi, nonchè alle pensioni ed alle indennità che tengono luogo di pensioni :

1° fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato, dipendenti dall'esercizio delle funzioni di impiegato o salariato e per somme dovute, posteriormente alla presente legge, a titolo di imposte o tasse personali, senza che il pignoramento e il sequestro, per il simultaneo concorso di tali cause, possano colpire una quota maggiore di quella sopra indicata;

2° fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel caso di concorso delle cause di pignorabilità o sequestrabilità di cui ai nn. 1 e 2 del comma precedente, non potrà cumulativamente pignorarsi o sequestrarsi una quota maggiore della metà dello stipendio, pensione od altri assegni ivi indicati. »

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo.

**Pozzo Marco**. Io vorrei chiedere alla Commissione ed al ministro se non credano di estendere il diritto di pignoramento o sequestro anche per i crediti dei Comuni, a titolo di imposta o tassa.

L'articolo 11 di questo disegno di legge estende ai Comuni, alle Provincie, ed agli altri enti quivi indicati, le disposizioni degli articoli dal primo al settimo; ma le estende semplicemente per gli stipendi da essi corrisposti.

Ora l'onorevole ministro e l'onorevole relatore sanno che gli impiegati dello Stato